Assicurazione multirischi per l'abitazione e la famiglia

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: Protezione Casa HDI**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti alle abitazioni civili e la responsabilità civile dell'Assicurato e del suo nucleo familiare per danni cagionati a terzi nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'abitazione, della vita di relazione e del tempo libero. La polizza assicura inoltre prestazioni di assistenza e di tutela legale per l'abitazione, la vita privata ed il lavoro dipendente.

Che cosa è assicurato?

Sezione **INCENDIO ALL RISKS**: indennizza i danni materiali e diretti all'abitazione e/o al suo contenuto causati da incendio ed altri eventi garantiti dalla polizza.
La copertura comprende estensioni sempre operanti e può essere ampliata con garanzie facoltative (consultare il DIP Aggiuntivo).

Sezione **FURTO**: protegge i beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da danni materiali e diretti causati da furto, rapina, estorsione, atti vandalici, truffa, uso fraudolento di carte di credito / debito / multifunzione dopo furto, scippo, rapina o estorsione, furto e rapina di beni portati in villeggiatura o temporaneamente depositati presso terzi. Sono rimborsate anche le spese per sostituire le serrature, rinforzare i mezzi di chiusura, pernottamento se l'abitazione è inagibile, rifacimento dei documenti personali e onorari a consulenti periti.
La copertura comprende estensioni sempre operanti e può essere ampliata con garanzie facoltative (consultare il DIP Aggiuntivo).

Sezione **ENERGIA PROTETTA**: indennizza i danni agli Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici e alle Stazioni di Ricarica domestica causati da incendio, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, eventi naturali e sociopolitici. *È possibile ampliare la copertura acquistando la seguente garanzia facoltativa:*
- ✓ Furto Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici.

Sezione **RISCHI CATASTROFALI**: indennizza i danni materiali e diretti all'abitazione e/o al contenuto, causati da:
- ✓ Terremoto;
- ✓ Alluvione, Inondazione.

La garanzia per i danni causati da Terremoto all'abitazione è obbligatoria, se prestata la sezione.

Sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE**: tiene indenne l'Assicurato e il suo Nucleo Familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà e/o alla conduzione dell'abitazione o relativo alla vita privata. *La copertura comprende estensioni sempre operanti e può essere ampliata con garanzie facoltative (consultare il DIP Aggiuntivo).*

Sezione **ASSISTENZA:**
- ✓ Servizio assistenza *Home Assistance*: garantisce prestazioni di tecnici specializzati per interventi di emergenza presso l'abitazione ed assistenza all'Assicurato a seguito di sinistro che la renda inagibile.

È possibile ampliare la copertura acquistando la seguente garanzia facoltativa:
- ✓ Servizio assistenza *Digital Assistance:* interventi di assistenza tecnica su dispositivi informatici.

Sezione **TUTELA LEGALE**: la compagnia, assicura le spese legali, peritali, di giustizia e processuali (comprese quelle non recuperabili dalla controparte) necessarie all'Assicurato e al suo Nucleo Familiare per difendere i loro interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi previsti dall'opzione scelta. Sono disponibili le seguenti opzioni, acquistabili insieme o separatamente:
- ✓ Opzione A: Immobile: le garanzie vengono prestate all'Assicurato nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'Abitazione abituale o saltuaria assicurata ed indicata in Polizza;
- ✓ Opzione B: Vita privata: le garanzie vengono prestate all'Assicurato ed al suo Nucleo Familiare nell'ambito della vita privata extraprofessionale;
- ✓ Opzione C: Lavoro dipendente: la garanzia è prestata all'Assicurato ed al suo Nucleo Familiare nella veste di lavoratori dipendenti.
- ✓ Opzione D: Locazione breve e lungo termine: la garanzia è prestata all'Assicurato in qualità di proprietario dell'abitazione assicurata locata a terzi sia con Affitto Breve sia con locazione a lungo termine.

Che cosa non è assicurato?

- × Edifici e/o Unità Abitative facenti parte di edifici in corso di costruzione, ricostruzione e/o che non siano in normali condizioni di statica e manutenzione e/o dichiarate inagibili da ordinanza delle pubbliche autorità;
- × Edifici non adibiti a civile abitazione e/o aventi caratteristiche costruttive difformi rispetto alle tipologie indicate nelle Definizioni delle Condizioni di Assicurazione.

Per la sezione **INCENDIO ALL RISKS**:
- × Cose mobili situate negli spazi esterni dell'Unità Abitativa assicurata, se non provocati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio e caduta di aeromobili;
- × alberi, fiori, piante e relativo vasellame, coltivazioni in genere;
- × impianti di irrigazione, decorazioni, festoni e luminarie esterne, anche se collegati ad impianti a servizio dell'Unità Abitativa;
- × Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici (inclusi i sistemi di accumulo e batterie), le Stazioni di Ricarica Domestica e loro parti;
- × beni strumentali relativi ad Attività Professionali, commerciali od artigianali, anche se svolte dal Contraente, dall'Assicurato o da componenti del loro Nucleo Familiare;
- × oggetti d'arte o di interesse storico ed artistico di valore unitario superiore ad € 50.000,00, oltre ad affreschi, mosaici e statue fisse aventi valore artistico;
- × veicoli a motore, natanti e loro parti, o comunque qualsiasi altro mezzo per cui è previsto l'obbligo di registrazione al P.R.A. di proprietà, nella disponibilità o in uso al Contraente, all'Assicurato o a componenti del loro Nucleo Familiare.

Per la sezione **FURTO**:
- × il contenuto riposto in locali e/o in mezzi di custodia aventi mezzi di chiusura insufficienti o aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nelle Definizioni delle Condizioni di Assicurazione.

Per la sezione **RISCHI CATASTROFALI**:
- × Fabbricati costruiti in aree golenali e/o in assenza delle autorizzazioni a edificare che fossero necessarie in base alla normativa al tempo vigente in materia urbanistica;
- × beni strumentali relativi ad Attività Professionali, commerciali o artigianali;
- × Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro e opere riconducibili al Fabbricato aventi valore artistico come, ad esempio, affreschi, mosaici e statue;
- × Cose mobili poste: all'aperto, negli spazi esterni dell'Unità Abitativa, sotto Fabbricati aperti da uno più lati, sotto pensiline o tettoie;
- × impianti di irrigazione, decorazioni, festoni e luminarie esterne, anche se collegati ad impianti a servizio dell'Unità Abitativa;
- × parchi, alberi, fiori, piante e relativo vasellame, coltivazioni in genere, strade private;
- × veicoli a motore, natanti e loro parti, o comunque qualsiasi altro mezzo per cui è previsto l'obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri;
- × Unità Abitative che non siano di proprietà di persone fisiche.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Ci sono limiti di copertura?

Sezione **ASSISTENZA**:
- ! Invio di un fabbro per interventi di emergenza: € 300,00;
- ! Invio di un idraulico per interventi di emergenza: € 300,00;
- ! Invio di un elettricista per interventi di emergenza: € 300,00;
- ! Interventi di emergenza per danni da acqua: € 300,00;
- ! Invio di un termoidraulico: € 300,00;
- ! Invio di un tapparellista: € 300,00;
- ! Invio di un vetraio: € 300,00;
- ! Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici: € 300,00 per costi di uscita e manodopera + € 150,00 per costi di materiali e ricambi;

Sono previste le seguenti garanzie facoltative (a pagamento):
- ✓ Eventi catastrofali (solo per Opzione A: Immobile e Opzione D: Locazione breve e lungo termine)
- ✓ Bed & Breakfast (solo per l'Opzione A: Immobile);
- ✓ Estensione mondo (solo per l'Opzione B: Vita privata);
- ✓ Atti di volontaria giurisdizione (solo per l'Opzione B: Vita privata);
- ✓ Protezione dei dati personali (solo per l'Opzione B: Vita privata);
- ✓ Bullismo e violenza di genere (solo per l'Opzione B: Vita privata)

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

- ! Impresa di pulizia: € 300,00;
- ! Invio di un sorvegliante: € 300,00;
- ! Trasferimento mobili: € 300,00;
- ! Spese di albergo: € 500,00;
- ! Rientro anticipato in caso di emergenza: € 300,00;
- ! Proseguimento del Viaggio: € 300,00.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Dove vale la copertura?

- ✓ Per le sezioni **INCENDIO ALL RISKS**, **FURTO**, **ENERGIA PROTETTA, RISCHI CATASTROFALI, ASSISTENZA** e per la garanzia **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ** l'assicurazione vale in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la garanzia **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA** l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nel mondo intero, con il limite di indennizzo indicato nelle Condizioni di Assicurazione per i sinistri verificatisi in U.S.A., Canada e Messico.
- ✓ Per la sezione **TUTELA LEGALE** l'assicurazione è operante:
  - nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di processo penale, per i sinistri che avvengono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
  - in tutte le altre ipotesi, per i sinistri che avvengono e devono essere trattati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
  - per la garanzia facoltativa Estensione mondo e per le prestazioni relative al Rischio Cyber, per i sinistri che avvengono in tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario sia in: Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. In caso di polizza annuale, di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali (con una maggiorazione del premio annuo del 2%) o in rate mensili (con una maggiorazione del premio annuo del 5%). Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. In caso di frazionamento mensile, il premio può essere pagato esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Se la polizza è stipulata a premio unico anticipato, l'intero importo deve essere pagato in un'unica soluzione per tutta la durata contrattuale.

Indicizzazione: in caso di polizza con tacito rinnovo, ad ogni rinnovo annuale è previsto l'adeguamento automatico delle somme assicurate, dei massimali, e dei premi. L'indice di riferimento è quello ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai od impiegati. Non sono soggetti a adeguamento i limiti di indennizzo, le franchigie, i minimi e massimi di scoperto e i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della sezione "9. Norme che regolano la sezione Assistenza".

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza.

Per la sezione "**Rischi Catastrofali**", la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello indicato nella Scheda di Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo al giorno del pagamento. Se la polizza è stipulata – senza soluzione di continuità – in sostituzione di altra polizza precedentemente sottoscritta con la Compagnia, riguardante la stessa ubicazione, gli stessi beni assicurati e la stessa garanzia, la nuova polizza ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione della stessa, mentre nel periodo di venti giorni dalla sottoscrizione della nuova polizza operano le prestazioni e le somme assicurate in essere ai sensi della Polizza precedente.

Per alcune coperture della sezione "**Tutela legale**" possono essere previsti periodi di carenza. Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:
- dalla data di efficacia della polizza per il danno, anche presunto, extra contrattuale e per la violazione, anche presunta, di norme penali o amministrative;
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della polizza in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto;
- trascorsi 2 anni dalla data di efficacia della polizza, per il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione;
- trascorsi 4 mesi dalla data di efficacia della polizza per l'azione di sfratto nella garanzia "Opzione D: Locazione breve e lungo termine", lettera c) vertenze con i locatari.

Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale:
- polizza stipulata con tacito rinnovo: le parti possono disdire il contratto inviando una raccomandata o una PEC almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza; in assenza di disdetta, la polizza di durata non inferiore ad un anno si rinnova automaticamente per un anno e così successivamente.
- polizza stipulata senza tacito rinnovo: la polizza cessa automaticamente alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato, e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non goduto entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In caso di ripensamento (per Polizze concluse a distanza): il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione della Polizza oppure, se successiva, dalla data di ricezione delle condizioni di assicurazione e delle informazioni precontrattuali. Il diritto di recesso non può essere esercitato se, entro tale periodo, si è verificato un sinistro per le polizze obbligatorie o è stata richiesta la liquidazione del sinistro negli altri casi.

In caso di ripensamento se il contratto è connesso ad un contratto di mutuo / finanziamento: il Contraente può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione, ovvero, se successiva, dalla data di efficacia della Polizza, ad eccezione del caso in cui siano stati denunciati sinistri.